

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVIII LEGISLATURA —————

**N. 14**

## RELAZIONE DI ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANI DI RISANAMENTO:  
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 348/2019

*(Articolo 12, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229)*

**Presentata dalla Banca d'Italia**

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 14 aprile 2020**  
—————

## INDICE

	Pag.
- Analisi di impatto della regolamentazione	1
- Documento per la consultazione	8
- Piani di risanamento in forma semplificata: schema	15

*VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA*  
*Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale*

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANI DI RISANAMENTO:  
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 348/2019**

**ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE**

**MARZO 2020**

## Sommario

1. Introduzione
2. I criteri di valutazione dell'impatto del dissesto delle banche
  - 2.1 La valutazione quantitativa
  - 2.2 La valutazione qualitativa
3. I criteri di valutazione dell'impatto del dissesto delle SIM
  - 3.1 La valutazione quantitativa
  - 3.2 La valutazione qualitativa

### 1. Introduzione

In attuazione dell'art. 4 della dir. n. 59/2014 ("BRRD"), l'art. 69 *decies*, 1° comma TUB e l'art. 55 *ter*, 3° comma TUF hanno attribuito alla Banca d'Italia il potere di prevedere, con provvedimenti di carattere generale o particolare, **modalità semplificate di adempimento degli obblighi in materia di piani di risanamento da parte delle banche e delle SIM che ricadono nell'ambito di applicazione della BRRD**. L'individuazione degli intermediari a cui riconoscere tale possibilità dovrebbe avvenire sulla base dei possibili impatti del loro dissesto sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni di finanziamento, tenendo conto di una serie di criteri come la dimensione, la complessità operativa, la struttura societaria, lo scopo mutualistico, l'adesione a un sistema di tutela istituzionale.

Nel 2015 l'EBA ha pubblicato le Linee guida sull'applicazione degli obblighi semplificati dei piani di risanamento per individuare, in relazione a ciascun criterio previsto dall'art. 4, 1° par. della BRRD, gli indicatori (obbligatori e opzionali) da utilizzare per la valutazione dell'impatto del dissesto degli intermediari; agli indicatori non è stata però assegnata una specifica ponderazione. L'EBA ha dunque riconosciuto alle autorità nazionali competenti un elevato grado di discrezionalità in sede applicativa<sup>1</sup>.

Nel 2017 la Banca d'Italia, in quanto autorità competente sulle banche meno significative (*less significant institutions*, LSI, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del reg. UE n. 1024 del 2013), ha adottato il Provvedimento generale in materia di piani di risanamento<sup>2</sup>, individuando le modalità semplificate di adempimento dei relativi obblighi in conformità con le Linee guida EBA; ha anche deciso di tener

---

<sup>1</sup> "Guidelines on the application of simplified obligations under Article 4(5) of Directive 2014/59/EU" consultabili in <https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1135541/b8fab3b8-42b1-4f26-b4ed-c8308ba85f42/EBA-GL-2015-16%20Guidelines%20on%20simplified%20obligations.pdf>.

<sup>2</sup> La Banca d'Italia si è anche conformata alle Linee guida sull'elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi dei piani di risanamento consultabili in [https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1147256/485181d4-f8f1-4604-9a78-17a12164e793/EBA-GL-2015-02\\_EN%20Guidelines%20on%20recovery%20plan%20indicators.pdf?retry=1](https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1147256/485181d4-f8f1-4604-9a78-17a12164e793/EBA-GL-2015-02_EN%20Guidelines%20on%20recovery%20plan%20indicators.pdf?retry=1).

conto della qualifica di *High priority* (HP) assegnata dalla BCE a specifiche LSI<sup>3</sup>. Sulla base di tali criteri ha consentito a tutte le LSI (a eccezione di quelle qualificate come HP) e alle SIM di formulare piani di risanamento semplificati.

L'elevata discrezionalità riconosciuta alle autorità nazionali competenti non ha garantito un livello di armonizzazione adeguato. Per questo motivo le Linee guida EBA sono state sostituite dal reg. delegato UE n. 348 del 2019 ("RD")<sup>4</sup>; quest'ultimo, a differenza delle prime, ha previsto che: i) la valutazione dell'impatto del dissesto degli intermediari debba svolgersi in due fasi (una prima quantitativa e una successiva qualitativa; ii) la valutazione quantitativa dell'impatto del dissesto delle banche debba svolgersi sulla base di una serie di indicatori a cui sono stati associati specifici coefficienti di ponderazione per le banche ovvero da ponderare a discrezione delle autorità competenti per le SIM.

Per garantire il rispetto del principio di proporzionalità il RD ha continuato a riconoscere alle autorità nazionali competenti un certo grado di discrezionalità rimettendo loro la definizione dei seguenti profili regolamentari: i) l'individuazione della soglia per discriminare le banche alle quali richiedere piani di risanamento ordinari da quelle alle quali richiedere piani di risanamento semplificati, salva diversa indicazione derivante dalla valutazione qualitativa (par. 2.1); ii) i criteri di valutazione qualitativa delle banche (par. 2.2); iii) le ponderazioni da attribuire agli indicatori e l'individuazione della soglia per discriminare le SIM alle quali richiedere piani di risanamento ordinari da quelle alle quali richiedere piani di risanamento semplificati, salva diversa indicazione derivante dalla valutazione qualitativa (par. 3.1); iv) i criteri di valutazione qualitativa delle SIM (par. 3.2).

Nel recepire il RD la Banca d'Italia ha condotto la seguente analisi di impatto sui profili menzionati, in conformità all'art. 5 del suo Regolamento del 9 luglio 2019 sulla disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale.

## 2. I criteri di valutazione dell'impatto del dissesto delle banche

### 2.1. La valutazione quantitativa

Ai fini della valutazione dell'impatto potenziale del dissesto le banche sono in primo luogo sottoposte a una valutazione quantitativa<sup>5</sup>. L'art. 1, 1° par. del RD prevede che le autorità nazionali competenti valutino l'impatto del dissesto delle banche attribuendo loro un **punteggio calcolato utilizzando una serie di indicatori a cui è assegnato uno specifico coefficiente di ponderazione**<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> La BCE classifica le LSI in *high, medium e low priority* sulla base della valutazione della loro rischiosità intrinseca e del possibile impatto del loro eventuale dissesto sul sistema finanziario. Per la classificazione della qualifica di *High priority* si rinvia a <https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/ssmexplained/html/hpls.en.html>.

<sup>4</sup> Cfr. art. 4 paragrafo 6 della BRRD.

<sup>5</sup> In virtù dell'art. 69 *ter*, 1° comma TUB sono tenute a dotarsi di un piano di risanamento: i) le banche italiane e le succursali italiane di banche extracomunitarie; ii) le società italiane capogruppo di un gruppo bancario e le società componenti il gruppo ai sensi degli artt. 60 e 61 TUB; iii) le società incluse nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 65, 1° comma, lett. c) e h). Le capogruppo di un gruppo bancario sono tenute a dotarsi di un piano di risanamento di gruppo (art. 69 *quinquies*, 1° comma TUB). Le banche appartenenti a un gruppo bancario devono dotarsi di un piano di risanamento individuale solo se specificamente richiesto dalla Banca d'Italia (art. 69 *quater*, 2° comma TUB).

<sup>6</sup> Gli stessi indicatori e ponderazioni sono utilizzati dalla Banca d'Italia per identificare con cadenza annuale le *Other systemically important institutions* (O-SIIs).

(cfr. tav. 1). Una banca che ottiene un punteggio pari o superiore alla soglia individuata non può redigere piani di risanamento semplificati.

**Tavola 1 - Indicatori e coefficienti di ponderazione per il calcolo del punteggio quantitativo delle banche**  
(Tabella riportata nell'Allegato 1 del RD)

<b>Criterio</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Coefficiente di ponderazione</b>
Dimensioni	Totale delle attività	25%
Interconnessione	Passività verso altri enti finanziari	8,33%
	Attività verso altri enti finanziari	8,33%
	Titoli di debito in essere	8,33%
Ambito e complessità delle attività	Valore dei derivati OTC (nozionale)	8,33%
	Passività transgiurisdizionali	8,33%
	Crediti transgiurisdizionali	8,33%
	Depositi del settore privato effettuati da depositanti dell'UE	8,33%
Tipo di attività	Prestiti al settore privato destinati a beneficiari dell'UE	8,33%
	Valore dei pagamenti interni	8,33%

L'art. 1 del RD individua come soglia un **punteggio pari o superiore a 25 punti base** ma riconosce alle autorità competenti la possibilità di modificarlo **in un intervallo compreso tra 0 e 105 punti base** (2° e 3° parr.) per tener conto delle specificità del settore bancario nazionale<sup>7</sup>.

Per valutare l'opportunità di adottare una soglia diversa da quella individuata nel RD è stata effettuata un'analisi del sistema bancario italiano calcolando per ciascuna banca/gruppo bancario un punteggio sulla base degli indicatori e dei coefficienti di ponderazione indicati nel RD. Ne è emerso che la quasi totalità delle LSI presenta un punteggio inferiore a 25 punti base. In un'ottica di proporzionalità si è ritenuto che tali banche abbiano caratteristiche tali da richiedere loro la formulazione di piani di risanamento semplificati. Ciò si pone in linea di continuità con quanto previsto nel Provvedimento della Banca d'Italia del 2017 dalla cui applicazione non sono emersi sinora profili critici. Pertanto, si è ritenuto che la soglia individuata nel RD (25 punti base) sia adeguata per discriminare le banche alle quali richiedere sicuramente piani di risanamento ordinari da quelle alle quali richiedere piani di risanamento semplificati, salva diversa indicazione derivante dalla valutazione qualitativa.

---

<sup>7</sup> La soglia di 25 punti base e il suo intervallo di variazione sono stati fissati dall'EBA sulla base di un'analisi svolta su dati forniti da 3.874 banche con sede in 22 Stati membri. La scelta della soglia e del relativo intervallo di variazione è stata ritenuta funzionale all'adeguata applicazione del principio di proporzionalità in tutti gli Stati membri e utile a garantire che risultasse elevata la probabilità di applicare gli obblighi semplificati a enti con dimensioni e complessità limitate.

## 2.2 La valutazione qualitativa

Per assicurare una maggiore efficacia del processo di valutazione dell'impatto potenziale del dissesto delle banche, l'art. 2, par. 1 del RD prevede che quelle che non superano la soglia in sede di valutazione quantitativa debbano comunque essere valutate dalle autorità competenti anche sulla base di una serie di **criteri minimi qualitativi**. In particolare, l'autorità deve valutare: a) la rilevanza delle funzioni essenziali svolte in uno o più Stati membri; b) se i depositi protetti dell'ente creditizio supererebbero i mezzi finanziari disponibili del pertinente sistema di garanzia dei depositi e la capacità del sistema di garanzia dei depositi di raccogliere contributi straordinari ex post, di cui all'art. 10 della dir. n. 49/2014; c) la struttura azionaria; d) se la banca, che è membro di un sistema istituzionale previsto dall'art. 113, par. 7 del reg. UE n. 575/2013, presta funzioni essenziali ad altri membri del sistema di tutela istituzionale; e) se la banca è affiliata a un organismo centrale previsto dall'articolo 10 del reg. UE n. 575/2013, e la rilevanza della mutualizzazione delle perdite tra enti affiliati come impedimento alla procedura ordinaria di insolvenza.

È stata valutata la possibilità di aggiungere come criterio qualitativo la classificazione delle LSI come HP, confermando dunque quanto previsto dal Provvedimento generale della Banca d'Italia del 2017. Si è, in particolare, ritenuto necessario mantenere tale criterio valutativo, basato anche sulla rischiosità intrinseca, per effettuare una più accurata valutazione qualitativa in coerenza con la maggiore intensità dell'azione di vigilanza loro riservata. Pertanto, la banca che in sede di valutazione quantitativa presenti un punteggio inferiore a 25 punti base ma risulti classificata come HP sarà chiamata a redigere un piano di risanamento ordinario.

## 3. I criteri di valutazione dell'impatto del dissesto delle SIM

### 3.1. La valutazione quantitativa

Le SIM italiane tenute a dotarsi di un piano di risanamento sono 12, di cui 6 non appartenenti a un gruppo bancario o di SIM e 6 gruppi di SIM<sup>8</sup>. Le prime sono tenute a dotarsi di un piano di risanamento individuale; in caso di gruppo ai sensi dell'art. 11 TUF, il piano di risanamento deve essere formulato per tutto il gruppo dalla società posta al suo vertice<sup>9</sup>.

Per quanto concerne la prima fase di valutazione quantitativa, al pari di quanto previsto per le banche, l'art. 3 del RD prevede che le autorità competenti valutino l'impatto del dissesto di una SIM o di un gruppo di SIM sulla base di un punteggio calcolato utilizzando una serie di **indicatori specificamente individuati (totale attivo, totale passivo, ricavi totali da commissioni e compensi, attività di gestione)**<sup>10</sup>.

Tuttavia, a differenza di quanto previsto per le banche e alla luce dell'elevata eterogeneità dei servizi di investimento offerti dalle SIM europee, **il RD attribuisce alle autorità nazionali**

---

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art. 55 *bis*, 1° comma TUF rientrano nell'ambito di applicazione della BRRD le SIM che prestano uno o più dei seguenti servizi o attività di investimento: a) negoziazione per conto proprio; b) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; c) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

<sup>9</sup> Art. 55 *ter* TUF. Le SIM appartenenti a un gruppo bancario o a un gruppo individuato ai sensi dell'art. 11 TUF devono dotarsi di un piano di risanamento individuale solo se specificamente richiesto dalla Banca d'Italia (art. 55 *ter*, 1° comma TUF).

<sup>10</sup> Gli indicatori sono riportati nella Tabella 2 contenuta nell'Allegato 2 del RD.

**competenti il potere di individuare sia i coefficienti di ponderazione da assegnare agli indicatori sia il punteggio massimo da identificare come soglia.**

Con riferimento alla **ponderazione degli indicatori** è stato valutato se:

- **H0** – attribuire a tutti gli indicatori la stessa ponderazione (25 per cento);
- **H1** – attribuire ponderazioni differenziate.

Per individuare una corretta ponderazione degli indicatori è stata effettuata un'analisi sull'intero settore, costituito da 68 SIM. Dall'analisi è emerso che l'operatività delle SIM e dei gruppi di SIM non si differenzia significativamente in relazione ai quattro indicatori. Dal momento che essi appaiono egualmente significativi e rilevanti per la valutazione dell'impatto potenziale del dissesto, l'attribuzione ad essi di un'eguale ponderazione appare adeguata. Inoltre, l'attribuzione di una ponderazione del 25 per cento all'indicatore "totale attivo" consente di confrontare le valutazioni quantitative sull'impatto del dissesto delle SIM con quelle delle banche e di verificare l'equivalenza del trattamento in materia di piani di risanamento tra gli intermediari dei due comparti finanziari. **L'analisi costi-benefici ha pertanto mostrato la preferibilità dell'opzione H0.**

Con riferimento al **punteggio massimo** da identificare come soglia sono state individuate le seguenti opzioni:

- **H0** – fissare il punteggio a **1430 punti base** (14,3 per cento), corrispondente al 98° percentile della distribuzione dei punteggi;
- **H1** – fissare un punteggio inferiore a 1430 punti base.

Anche per l'individuazione della soglia più adatta a distinguere le SIM e i gruppi di SIM a cui richiedere i piani di risanamento semplificati da quelli a cui richiedere piani di risanamento ordinari è stata effettuata un'**analisi sull'intero settore**. Il comparto delle SIM italiane ha una dimensione molto contenuta (al 30 giugno 2019 il totale attivo dell'intero settore rappresentava solo lo 0,065 per cento dell'attivo del settore bancario); le SIM sono categorizzate a livello nazionale come gli intermediari minori<sup>11</sup> e presentano un'operatività poco complessa. Il rischio che il loro dissesto abbia impatti rilevanti sul sistema finanziario e sull'economia risulta di conseguenza estremamente ridotto. In un'ottica di proporzionalità e in linea di continuità con quanto previsto nel Provvedimento della Banca d'Italia del 2017 si è, dunque, preferito fissare il punteggio massimo a 1430 punti base per consentire a tutte le SIM di formulare i piani di risanamento semplificati, salvo che i risultati della valutazione qualitativa conducano a richiedere la formulazione di piani di risanamento ordinari. **L'analisi costi-benefici ha mostrato pertanto la preferibilità dell'opzione H0.**

### **3.2 La valutazione qualitativa**

Con riferimento ai criteri di valutazione qualitativa dell'impatto del dissesto delle SIM e delle società poste al vertice di gruppi di SIM sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni di finanziamento, l'art. 4, par. 1 del RD prevede che quelle che non superano il punteggio massimo in sede di valutazione quantitativa debbano comunque essere valutate dalle autorità competenti sulla

---

<sup>11</sup> Cfr. Circolare della Banca d'Italia n. 269 (guida per l'attività di vigilanza) che classifica le SIM e i gruppi di SIM tra gli intermediari minori in ragione di: i) valori di attivo inferiori a 3,5 miliardi di euro; ii) volumi operativi dei servizi prestati pari o inferiori a 10 miliardi in termini di patrimonio gestito; iii) volumi di attività di negoziazione, attività di collocamento, ricezione e trasmissione ordini e gestione di sistemi multilaterali di scambio inferiori a 150 miliardi di euro.

base di una serie di **criteri minimi qualitativi**, legati: a) alla rilevanza delle funzioni essenziali svolte in uno o più Stati membri; b) alla struttura azionaria; c) allo svolgimento di funzioni essenziali ad altri membri del sistema istituzionale, qualora la SIM sia membro di un sistema di tutela istituzionale previsto all'art. 113, par. 7, del regolamento UE n. 575/2013; d) al tipo di clientela; e) al grado di protezione degli strumenti finanziari detenuti dalla SIM per conto dei propri clienti; f) al grado di complessità del modello di business.

È stata valutata la possibilità di aggiungere ulteriori criteri valutativi. Tuttavia alla luce delle caratteristiche delle SIM italiane e tenendo conto della prossima evoluzione del quadro normativo europeo sui requisiti prudenziali delle SIM si è ritenuto che i criteri individuati dal RD siano di per sé esaustivi a condurre adeguatamente la valutazione qualitativa.



**BANCA D'ITALIA**  
EUROSISTEMA

## **Documento per la consultazione**

### **Disposizioni in materia di piani di risanamento**

*Il documento illustra le disposizioni che la Banca d'Italia intende adottare per applicare il Regolamento Delegato (UE) N. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018 e per coordinare le esistenti previsioni sui piani di risanamento.*

*La consultazione avrà durata di 50 giorni dalla pubblicazione del presente documento. Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata [ram@pec.bancaditalia.it](mailto:ram@pec.bancaditalia.it); in mancanza di casella PEC, il mittente può inviare una missiva cartacea al seguente indirizzo: Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, via Nazionale 91, 00184 ROMA. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata al seguente indirizzo e-mail: [Servizio.ram.procedure\\_vigilanza\\_rischi.2@bancaditalia.it](mailto:Servizio.ram.procedure_vigilanza_rischi.2@bancaditalia.it).*

*I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni inviate per posta elettronica non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.*

**Aprile 2020**

## 1. Sintesi delle disposizioni poste in consultazione

Le disposizioni che si sottopongono a consultazione danno applicazione al Regolamento Delegato (UE) N. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018 (“**Regolamento delegato**”) che precisa i criteri di valutazione dell’impatto del dissesto di un ente – banca o SIM – sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni di finanziamento, ai fini dell’identificazione degli enti cui può essere riconosciuta la possibilità di redigere piani di risanamento in forma semplificata, ovvero per i quali deve essere mantenuto l’obbligo di predisporre piani di risanamento in forma ordinaria ai sensi della direttiva 2014/59/UE (cd. BRRD), così come recepita nel Testo unico Bancario (TUB), Titolo IV, Capo 01-I, per le banche e nel Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria (TUF), Titolo IV, Capo I-bis, per le SIM.

Il Regolamento delegato dispone che la valutazione dell’impatto del dissesto di un ente avvenga sulla base di criteri di tipo quantitativo e qualitativo da considerarsi in due fasi successive. Quando la fase quantitativa consente di presumere che l’impatto del dissesto dell’ente non dovrebbe produrre serie ripercussioni negative sui mercati, sugli altri enti e sulle condizioni di finanziamento, si procede alla valutazione qualitativa dell’ente che potrà o meno confermare i risultati della prima fase.

Il Regolamento abroga e sostituisce i precedenti Orientamenti sull’applicazione di obblighi semplificati di cui all’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE adottati dall’Autorità bancaria europea (EBA/GL/2015/16).

Il Regolamento delegato attribuisce alle autorità competenti alcune discrezionalità per la determinazione dei criteri quantitativi e qualitativi da considerare. Con il presente schema di provvedimento la Banca d’Italia intende esercitare le discrezionalità ad essa spettanti con riferimento alle banche meno significative e alle SIM.

In particolare, le disposizioni in consultazione:

1. in applicazione della discrezionalità di cui all’art. 2, par. 1 del Regolamento, prevedono come criterio qualitativo aggiuntivo per l’individuazione delle banche tenute ad adottare piani di risanamento in forma ordinaria, la qualifica di *high-priority* (cd. “*HP*”) <sup>(1)</sup>;
2. in applicazione della discrezionalità di cui all’art. 3, par. 1, lett. b) del Regolamento, dispongono una ponderazione del 25% per gli indicatori previsti all’Allegato II del Regolamento;
3. in applicazione della discrezionalità di cui all’art. 3, par. 3 del Regolamento, prevedono una soglia pari al 14,3%.

L’esercizio delle tre discrezionalità elencate è dettato dalla volontà di porsi in continuità con l’approccio di vigilanza precedentemente adottato per l’individuazione degli enti cui è riconosciuta la possibilità di redigere piani di risanamento in forma semplificata, ovvero per i quali è mantenuto l’obbligo di predisporre piani di risanamento in forma ordinaria.

---

<sup>(1)</sup> La qualifica di HP è assegnata dalla BCE alle banche meno significative ai fini della definizione dell’intensità dell’azione di vigilanza.

Con l'occasione, con le disposizioni poste in consultazione si procede a coordinare, all'interno del medesimo testo, le novità introdotte dal Regolamento delegato con gli Orientamenti dell'EBA sull'elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi dei piani di risanamento (EBA/GL/2015/02), e sulla serie di scenari da utilizzare nei piani di risanamento (EBA/GL/2014/06) <sup>(2)</sup>, nonché con la Raccomandazione sul trattamento delle entità in un piano di risanamento di gruppo (EBA/REC/2017/02) <sup>(3)</sup> attualmente applicati dalle banche e dalle SIM nella redazione dei rispettivi piani di risanamento.

La consultazione ha durata di 50 giorni. Tale durata concilia quanto comunicato dalla Banca d'Italia il 20 marzo 2020 relativamente alla proroga dei termini e altre misure temporanee per mitigare l'impatto del COVID-19 sul sistema bancario e finanziario italiano con la possibilità di adottare una consultazione ridotta tenuto conto che nell'esercizio delle discrezionalità previste dal Regolamento la Banca d'Italia intende adottare un approccio in linea con quello già oggi adottato per l'identificazione degli enti ammessi alla redazione di piani di risanamento semplificati.

Per definire le modalità di esercizio delle discrezionalità nazionali è stata svolta, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento della Banca d'Italia sull'emanazione degli atti normativi o di contenuto generale, un'analisi d'impatto della regolamentazione ("AIR") allegata al presente documento di consultazione <sup>(4)</sup>.

In sede di prima applicazione dei criteri previsti dal nuovo Regolamento delegato è previsto un regime transitorio.

\*\*\*\*\*

---

<sup>(2)</sup> Gli Orientamenti citati sono stati attuati dalla Banca d'Italia, tramite rinvio agli stessi contenuto nel provvedimento n. 193605 del 15 febbraio 2017.

<sup>(3)</sup> La Banca d'Italia si è conformata alla Raccomandazione con il 10° aggiornamento (del 24 settembre 2018) della Circolare n. 269 del 7 maggio 2008.

<sup>(4)</sup> Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.



**BANCA D'ITALIA**  
EUROSISTEMA

## **Disposizioni in materia di piani di risanamento**

### **1. Premessa**

Le disposizioni del Testo unico Bancario (“TUB”), Titolo IV, Capo 01-I e del Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria (“TUF”), Titolo IV, Capo I-bis, disciplinano gli obblighi delle banche, delle SIM e delle capogruppo di gruppi bancari o di SIM di dotarsi di piani di risanamento individuali o di gruppo.

Le predette disposizioni sono integrate dal Regolamento delegato (UE) n. 2016/1075 e dal Regolamento delegato (UE) n. 2019/348 <sup>(5)</sup>, nonché dalla Raccomandazione sul trattamento delle entità in un piano di risanamento di gruppo (EBA/REC/2017/02), e dagli Orientamenti emanati dall’Autorità Bancaria Europea sull’elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi dei piani di risanamento (EBA/GL/2015/02) e sulla serie di scenari da utilizzare nei piani di risanamento (EBA/GL/2014/06).

Con il presente provvedimento, adottato in forza degli artt. 69-*quater*, 69-*quinquies*, 69-*decies* e 69-*undecies* del TUB e 55-*bis* e 55-*ter* del TUF, la Banca d’Italia detta disposizioni attuative del Titolo IV, Capo 01-I del TUB e del Titolo IV, Capo I-bis del TUF per la definizione del contenuto minimo dei piani di risanamento e per la previsione di modalità semplificate di redazione degli stessi.

### **2. Definizioni**

Ai fini delle presenti disposizioni si definiscono:

- “SIM”: le SIM di cui all’art. 55-*bis* del TUF;
- “ente”: le banche o le SIM;
- “banche significative”: le banche e le capogruppo di gruppi bancari soggette alla supervisione diretta della BCE ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 (“RMVU”);
- “banche meno significative”: le banche e le capogruppo di gruppi bancari soggette alla supervisione diretta della Banca d’Italia ai sensi dell’RMVU;
- “Autorità di vigilanza”: a seconda dei casi, la BCE o la Banca d’Italia, in armonia con il riparto di competenze previsto ai sensi dell’RMVU;

---

<sup>(5)</sup> Che abroga le EBA/GL/2015/16 “Orientamenti sull’applicazione di obblighi semplificati di cui all’articolo 4, paragrafo 5 della Direttiva 2014/59/UE”.

- “Regolamento delegato”: il Regolamento delegato (UE) n. 2019/348, che specifica i criteri di valutazione dell'impatto del dissesto di un ente sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni di finanziamento

### **3. Ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni si applicano:

- su base individuale: alle banche e alle SIM tenute alla redazione di piani di risanamento individuali ai sensi dell’art. 69-*quater* del TUB e dell’art. 55-*ter* del TUF <sup>(6)</sup>;
- su base consolidata: alle capogruppo di gruppi bancari e alle capogruppo di gruppi di SIM tenute alla redazione di piani di risanamento di gruppo ai sensi dell’art. 69-*quinquies* del TUB e dell’art. 55-*ter* del TUF <sup>(7)</sup>.

### **4. Procedimenti amministrativi**

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al Titolo IV, Capo 01-I del TUB e al Titolo IV, Capo I-bis del TUF:

- *richiesta di predisporre un piano di risanamento individuale ai sensi dell’art. 69-*quater*, co. 2, TUB (termine: 90 giorni);*
- *richiesta di predisporre un piano di risanamento di gruppo ai sensi dell’art. 69-*quinquies*, co. 2, TUB (termine: 90 giorni);*
- *provvedimenti ai sensi dell’art. 69-*sexies*, co. 3, TUB (termine: 90 giorni);*
- *provvedimenti ai sensi dell’art. 69-*decies* TUB (termine: 90 giorni);*

### **5. Modalità ordinarie di adempimento degli obblighi in materia di piani di risanamento**

Le banche e le SIM che sono tenute alla redazione di un piano di risanamento, individuale o di gruppo, procedono alla sua redazione in conformità a quanto previsto dal TUB, dal TUF, dal Regolamento delegato (UE) n. 2016/1075, nonché dalla Raccomandazione sul trattamento delle entità in un piano di risanamento di gruppo (EBA/REC/2017/02) e dagli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea, sull’elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi dei piani di risanamento (EBA/GL/2015/02) e sulla serie di scenari da utilizzare nei piani di risanamento (EBA/GL/2014/06).

---

<sup>(6)</sup> Ai sensi dell’art. 69-*quater*, co. 2, TUB e dell’art. 55-*ter*, co. 1, TUF, non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento individuali le banche e le SIM appartenenti a gruppi italiani, oppure sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario, salvo che ciò non sia loro specificamente richiesto dall’Autorità di vigilanza.

<sup>(7)</sup> Ai sensi dell’art. 69-*quinquies*, co. 2, TUB e dell’art. 55-*ter*, co. 2, TUF, non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento di gruppo le capogruppo di gruppi bancari e le società di vertice di gruppi di SIM sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario, salvo che ciò non sia loro specificamente richiesto dall’Autorità di vigilanza.

Il piano di risanamento include ogni informazione necessaria a dimostrare l'idoneità delle opzioni di risanamento a riequilibrare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente o del gruppo in caso di suo significativo deterioramento. Deve essere assicurata la piena coerenza dei contenuti del piano di risanamento con il modello di business e le caratteristiche dell'ente o del gruppo, nonché con quanto rappresentato nel *risk appetite framework* (RAF) ove presente, e nel processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale (ICAAP) e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP).

Il presente paragrafo non si applica alle banche e alle SIM per le quali l'Autorità di vigilanza abbia disposto la possibilità di adottare piani di risanamento in forma semplificata.

## **6. Piani di risanamento in forma semplificata**

Il contenuto informativo minimo dei piani semplificati è conforme allo schema fornito all'Allegato A e include ogni informazione necessaria a dimostrare l'idoneità delle opzioni di risanamento a riequilibrare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente o del gruppo in caso di suo significativo deterioramento. Deve essere assicurata la piena coerenza dei contenuti del piano di risanamento con il modello di business e le caratteristiche dell'ente o del gruppo, nonché con quanto rappresentato nel *risk appetite framework* (RAF) ove presente, e nel processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale (ICAAP) e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP).

Fatto salvo quanto previsto al successivo periodo, possono adottare piani di risanamento in forma semplificata <sup>(8)</sup>:

- le banche meno significative per le quali, ai sensi del Regolamento delegato, risulti un punteggio quantitativo inferiore alla soglia dello 0,25% <sup>(9)</sup>;
- le SIM per le quali il punteggio quantitativo calcolato sulla base dei quattro indicatori di cui all'allegato II del Regolamento delegato, ponderati ciascuno al 25%, risulti inferiore alla soglia dello 14,3% <sup>(10)</sup>.

In applicazione degli artt. 2 e 4 del Regolamento delegato, non possono in ogni caso adottare piani di risanamento in forma semplificata:

- a) le banche meno significative cui è comunicata la qualificazione di *high-priority* disposta dalla BCE <sup>(11)</sup>;
- b) le altre banche meno significative e le SIM per le quali la Banca d'Italia, in applicazione degli altri criteri qualitativi previsti agli artt. 2 e 4 del Regolamento delegato, accerti con apposito provvedimento la probabile significatività dell'impatto del dissesto.

Le banche meno significative e le SIM di cui alle lett. a) e b) redigono i propri piani di risanamento secondo le modalità ordinarie (cfr. par. 5).

---

<sup>(8)</sup> Per le banche significative la possibilità di adottare piani di risanamento in forma semplificata è determinata dalla BCE.

<sup>(9)</sup> Art. 1, par. 2 del Regolamento delegato. Il punteggio quantitativo è determinato annualmente sulla base delle ultime segnalazioni FINREP al 31 dicembre disponibili.

<sup>(10)</sup> Art. 3, par. 1 e 3 del Regolamento delegato. Il punteggio quantitativo è determinato annualmente sulla base delle ultime segnalazioni FINREP al 31 dicembre disponibili.

<sup>(11)</sup> La comunicazione è effettuata dalla Banca d'Italia entro il 15 gennaio di ogni anno.

Entro il 15 gennaio di ogni anno, la Banca d'Italia comunica agli enti interessati il rispettivo punteggio quantitativo superiore alla soglia prevista dalle presenti disposizioni. Entro il medesimo termine, la Banca d'Italia comunica l'adozione degli eventuali provvedimenti di cui alla lett. b).

## **7. Obblighi di comunicazione e riesame**

I piani di risanamento sono riesaminati e, se necessario, aggiornati:

- a) con cadenza annuale, dalle banche e dalle SIM tenute alla redazione di piani di risanamento secondo le modalità ordinarie;
- b) con cadenza biennale, dalle banche e dalle SIM che abbiano adottato piani di risanamento in forma semplificata.

Il piano di risanamento aggiornato, ovvero l'attestazione che esso non necessita di aggiornamenti, è trasmesso all'Autorità di vigilanza entro il 30 aprile dell'anno in cui è effettuato il riesame.

Le banche e le SIM dotate di piani di risanamento in forma semplificata per le quali l'Autorità di vigilanza determini successivamente la necessità, ai sensi del Regolamento delegato e delle presenti disposizioni, di adottare un piano di risanamento in forma ordinaria, trasmettono alla stessa il piano aggiornato entro 120 giorni dalla data in cui è comunicata la necessità di redigere il piano secondo le modalità ordinarie.

Resta fermo l'obbligo di procedere al riesame e all'eventuale aggiornamento del piano in ogni caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa, o della situazione patrimoniale o finanziaria dell'ente o del gruppo. In questi casi, il piano aggiornato è trasmesso tempestivamente all'Autorità di Vigilanza.

## **8. Entrata in vigore e regime transitorio**

Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia.

In sede di prima applicazione, la Banca d'Italia effettua la comunicazione prevista al par. 6 entro 15 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Le banche meno significative non qualificate *high-priority* tenute alla redazione del piano di risanamento in forma ordinaria in accordo alla comunicazione ricevuta, adeguano e trasmettono alla Banca d'Italia i propri piani entro il 31 dicembre 2020.

## Piani di risanamento in forma semplificata: schema (1)

### SOMMARIO

#### Parte 1: Sintesi degli elementi principali

- 1.1. Introduzione
- 1.2. Sintesi della gestione del processo di risanamento in una situazione di crisi
- 1.3. Sintesi dell'analisi strategica
- 1.4. Sintesi del piano di comunicazione e dell'informativa al pubblico
- 1.5. Sintesi delle misure preparatorie
- 1.6. Variazioni relative all'ente/ al gruppo/ al piano di risanamento rispetto alle ultime informazioni fornite a riguardo all'Autorità di Vigilanza
- 1.7. Approvazione/aggiornamento del piano di risanamento

#### Parte 2: Gestione

- 2.1. Integrazione e coerenza con l'assetto generale
- 2.2. Elaborazione e approvazione dei piani di risanamento
- 2.3. Procedure di escalation
  - 2.3.1. Escalation interna e processo decisionale
    - 2.3.1.1. Ruolo e funzione delle persone coinvolte
    - 2.3.1.2. Procedure da seguire
    - 2.3.1.3. Tempi per l'assunzione della decisione relativa a quale opzione di risanamento adottare
  - 2.3.2. Descrizione del funzionamento degli indicatori
- 2.4. Coerenza con il *risk management framework* complessivo

#### Parte 3: Analisi strategica

- 3.1. Descrizione dell'ente
  - 3.1.1. Descrizione del rischio strategico
  - 3.1.2. Interconnessioni legali
- 3.2. Opzioni di risanamento
  - 3.2.1. Descrizione delle opzioni di risanamento
  - 3.2.2. Azioni necessarie sul capitale e sulla liquidità
  - 3.2.3. Mantenimento e/o ripristino dei fondi propri
  - 3.2.4. Accesso al *contingency funding*
  - 3.2.5. Riduzione del rischio e della leva finanziaria
  - 3.2.6. Ristrutturazione volontaria del debito
  - 3.2.7. Valutazione d'impatto
  - 3.2.8. Valutazione dei rischi
  - 3.2.9. Gli impedimenti sostanziali all'esecuzione del piano di risanamento
  - 3.2.10. Gli impedimenti sostanziali all'attuazione delle opzioni di risanamento
  - 3.2.11. Soluzioni ai potenziali impedimenti
  - 3.2.12. Valutazione delle tempistiche previste per l'efficace attuazione di ciascuna opzione di risanamento
  - 3.2.13. Valutazione dell'efficacia delle opzioni di risanamento e dell'adeguatezza degli indicatori alla luce del profilo di rischio dell'ente
- 3.3. Indicatori del piano di risanamento (*recovery indicators*)
- 3.4. Scenari di stress finanziario

#### Parte 4: Piano di comunicazione

- 4.1. Comunicazione interna
- 4.2. Comunicazione esterna

#### Parte 5: Azioni preparatorie

---

(<sup>1</sup>) Il presente Allegato fornisce indicazioni sui contenuti minimi attesi dei piani di risanamento in forma semplificata. Nei casi in cui alcune delle informazioni rilevanti ai fini dei piani di risanamento siano già state trasmesse all'Autorità di vigilanza, è sufficiente che il piano contenga una sintesi del contenuto di tali informazioni e un rinvio ai documenti con cui sono state fornite.

## Parte 1

### SINTESI DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI

Elencare in questa Parte gli elementi principali del piano di risanamento, includendo le seguenti informazioni.

- 1.1. Introduzione**
- 1.2. Sintesi della gestione del processo di risanamento in una situazione di crisi**
- 1.3. Sintesi dell'analisi strategica**
- 1.4. Sintesi del piano di comunicazione e dell'informativa al pubblico**
- 1.5. Sintesi delle misure preparatorie**
- 1.6. Variazioni relative all'ente/ al gruppo/ al piano di risanamento rispetto alle ultime informazioni fornite a riguardo all'Autorità di Vigilanza**
- 1.7. Approvazione/aggiornamento del piano di risanamento**

Elencare gli organi/soggetti che hanno approvato (se del caso, aggiornato) il piano e la data di approvazione definitiva.

## Parte 2

### GOVERNANCE

#### **2.1. Integrazione e coerenza con l'assetto generale**

Descrivere come il piano si integri nella *corporate governance* dell'ente o del gruppo e nel *risk management framework* complessivo e indicare esplicitamente le ragioni per cui il piano è considerato coerente con l'assetto generale del processo di gestione dei rischi.

#### **2.2. Elaborazione e approvazione dei piani di risanamento**

Descrivere le politiche e le procedure relative alla redazione e all'approvazione dei piani di risanamento (ad es. soggetti e strutture responsabili per l'elaborazione, aggiornamento, revisione, approvazione e attuazione del piano di risanamento). In particolare, fornire esplicita attestazione del fatto che il piano di risanamento è stato valutato e approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica dell'ente o della capogruppo responsabile per la sottoposizione del piano all'Autorità di Vigilanza.

#### **2.3. Procedure di escalation**

##### **2.3.1. Escalation interna e processo decisionale**

Descrivere la procedura interna di intensificazione graduale degli interventi e il processo decisionale adottato qualora gli indicatori adottati raggiungano le soglie prestabilite per l'avvio e la scelta dell'opzione di risanamento da applicare in risposta alla situazione di tensione che si è manifestata.

##### *2.3.1.1. Ruolo e funzione delle persone coinvolte*

Includere in questo paragrafo una descrizione delle responsabilità delle persone coinvolte nel processo decisionale e nella procedura di intensificazione graduale degli interventi. Se è coinvolto un comitato, illustrare il ruolo, le responsabilità e le funzioni dei membri del comitato.

##### *2.3.1.2. Procedure da seguire*

Descrivere le procedure da seguire internamente nella situazione di crisi.

##### *2.3.1.3. Tempi per l'assunzione della decisione relativa a quale opzione di risanamento adottare*

Descrivere in questo paragrafo la tempistica necessaria all'adozione della decisione includendo l'indicazione dei tempi e delle modalità con cui l'Autorità di vigilanza sarà informata del fatto che gli indicatori hanno superato le soglie di attenzione prestabilite.

##### **2.3.2. Descrizione del funzionamento degli indicatori**

Descrivere in questa Sottosezione le motivazioni degli indicatori adottati indicando le possibili vulnerabilità, debolezze e minacce che gli indicatori (e le soglie stabilite per gli stessi) intendono rilevare con riferimento

rispettivamente alla situazione patrimoniale, alla liquidità, alla redditività e al profilo di rischio dell'ente o degli enti inclusi nel piano di risanamento.

Vanno inclusi tutti gli indicatori rilevanti per l'ente in conformità agli Orientamenti EBA in materia di indicatori di risanamento (EBA/GL/2015/02).

#### **2.4. Coerenza con il *risk management framework* complessivo**

Descrivere come il piano di risanamento si integri con l'assetto complessivo adottato dall'ente per la gestione dei rischi (ad es: con il *Risk Appetite Framework*). Ciò richiede, in particolare, una descrizione degli indicatori rilevanti (*early warning signals*) cui l'ente o il gruppo fa riferimento nel regolare il processo di monitoraggio dei rischi, ove tali indicatori siano considerati utili ad informare il *management* della circostanza che gli indicatori di risanamento potrebbero potenzialmente superare le soglie prestabilite.

### Parte 3

## ANALISI STRATEGICA

#### **3.1. Descrizione dell'ente**

Fornire un quadro generale delle principali caratteristiche dell'ente o degli enti inclusi nel piano di risanamento, tra cui:

##### **3.1.1. Descrizione del rischio strategico**

Una sintetica descrizione delle vulnerabilità dell'ente o degli enti inclusi nel piano di risanamento, senza entrare nel merito del piano strategico complessivo.

##### **3.1.2. Interconnessioni legali**

Gli eventuali accordi legalmente vincolanti tra le società di un gruppo (ad es. accordi per il trasferimento di utili e perdite).

#### **3.2. Opzioni di risanamento**

##### **3.2.1. Descrizione delle opzioni di risanamento**

Descrivere sinteticamente le caratteristiche delle opzioni di risanamento identificate.

Una panoramica delle possibili caratteristiche delle opzioni di risanamento può essere fornita utilizzando come modello la tabella sottostante.

Opzioni di risanamento	Opzione 1	Opzione 2	Opzione 3
<b>Impatto potenziale sul capitale</b>			
<b>Cambiamenti nella composizione del capitale</b>			
<b>Impatto potenziale sulla liquidità</b>			
<b>Variazioni attese dalla riduzione degli attivi di bilancio</b>			
<b>Ipotesi utilizzate per la valutazione dell'impatto sul capitale e liquidità</b>			
<b>Tempistica prevista per l'impatto</b>			
<b>Elenco sintetico dei rischi legati all'attuazione</b>			
<b>Livello probabile di efficacia dell'opzione per l'ente (bassa/media/alta)</b>			

## Responsabilità interne

### 3.2.2. Azioni necessarie sul capitale e sulla liquidità

Descrivere le azioni sul capitale e sulla liquidità necessarie a mantenere o ripristinare la sostenibilità economica e la posizione finanziaria dell'ente o degli enti inclusi nel piano di risanamento che hanno lo scopo primario di garantire la redditività delle principali linee di business, e se del caso, delle funzioni essenziali.

### 3.2.3. Mantenimento e/o ripristino dei fondi propri

Descrivere le disposizioni e le misure volte a mantenere o ripristinare i fondi propri dell'ente o del gruppo attraverso operazioni esterne di ricapitalizzazione e interventi interni tesi a migliorare la posizione patrimoniale dell'ente o degli enti inclusi nel piano di risanamento.

### 3.2.4. Accesso al *contingency funding*

Descrivere le disposizioni e le misure intese ad assicurare che l'ente o gli enti inclusi nel piano di risanamento abbiano un accesso adeguato a fonti di finanziamento d'emergenza che consentano loro di continuare a svolgere la propria attività e di far fronte agli obblighi che giungono a scadenza. Tali misure comprendono azioni esterne all'ente/gruppo e, se del caso, misure finalizzate a redistribuire la liquidità disponibile all'interno del gruppo.

### 3.2.5. Riduzione del rischio e della leva finanziaria

Descrivere le disposizioni e le misure per ridurre il rischio e la leva finanziaria, o per ristrutturare le linee di business, includendo, se del caso, un'analisi degli attivi, delle entità giuridiche o delle linee di *business* rilevanti che possono essere ceduti.

### 3.2.6. Ristrutturazione volontaria del debito

Descrivere le disposizioni e le misure il cui principale obiettivo sia conseguire una ristrutturazione delle passività senza che ciò configuri un inadempimento o attivi la risoluzione di contratti, il declassamento o eventi simili.

### 3.2.7. Valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto comprende una valutazione dell'impatto finanziario e operativo che indichi gli impatti attesi in termini di solvibilità, liquidità, fonti di finanziamento e operatività dell'ente o degli enti inclusi nel piano di risanamento.

### 3.2.8. Valutazione dei rischi

Includere in questa Sottosezione una valutazione del rischio associato a ciascuna opzione di risanamento, avvalendosi dell'eventuale esperienza acquisita nell'eseguire tale opzione o una qualunque altra misura equivalente.

### 3.2.9. Gli impedimenti sostanziali all'esecuzione del piano di risanamento

Fornire un'analisi e una descrizione dei possibili impedimenti sostanziali all'esecuzione efficace e tempestiva del piano, nonché una valutazione sul se e come superare tali impedimenti.

### 3.2.10. Gli impedimenti sostanziali all'attuazione delle opzioni di risanamento

Se del caso, fornire un'analisi dei potenziali ostacoli all'efficace attuazione di ciascuna opzione di risanamento derivanti dalla struttura del gruppo o da accordi infragruppo (includendo la valutazione sull'esistenza di sostanziali impedimenti operativi o legali ad un tempestivo trasferimento di fondi propri o attività o rimborso di passività all'interno del gruppo).

### 3.2.11. Soluzioni ai potenziali impedimenti

Elencare le possibili azioni da intraprendere per superare gli impedimenti di cui alle Sottosezioni 3.2.9 e 3.2.10.

### 3.2.12. Valutazione delle tempistiche previste per l'efficace attuazione di ciascuna opzione di risanamento

Indicare le tempistiche in maniera distinta per ciascuna delle opzioni di risanamento.

### 3.2.13. Valutazione dell'efficacia delle opzioni di risanamento e dell'adeguatezza degli indicatori alla luce del profilo di rischio dell'ente

Indicare in questa Sottosezione lo scenario di stress, inteso come una situazione incentrata sulle principali vulnerabilità identificate nella quale le opzioni di risanamento sono attuate secondo quanto previsto nel piano, e che consente di valutare l'efficacia delle opzioni di risanamento alla luce del profilo di rischio dell'ente.

### 3.3. Indicatori del piano di risanamento (*recovery indicators*)

Descrivere, così come indicati nel piano:

- gli indicatori di risanamento relativi alla posizione patrimoniale,
- gli indicatori di risanamento relativi alla posizione di liquidità,
- gli indicatori di risanamento relativi alla redditività,
- gli indicatori di risanamento relativi alla qualità degli attivi.

Il piano deve riportare almeno un indicatore, fra quelli elencati nell'Allegato II degli Orientamenti EBA<sup>(2)</sup> per ognuna delle aree di rischio summenzionate. Laddove l'ente ritenga che un determinato indicatore dell'elenco EBA non sia coerente con la propria situazione, può sostituirlo con un altro indicatore ritenuto più adeguato<sup>(3)</sup>.

L'inserimento di ulteriori indicatori per ognuna delle quattro categorie obbligatorie e l'utilizzo di indicatori "a presunzione relativa" (indicatori basati sul mercato e gli indicatori macroeconomici) sono in ogni caso richiesti qualora ciò sia necessario per assicurare piena coerenza con il modello di business, le caratteristiche dell'ente e con quanto rappresentato nel complessivo sistema degli obiettivi di rischio (RAF) e nel processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale (ICAAP).

Alle SIM non è richiesto l'inserimento nei piani di indicatori di risanamento relativi alla qualità delle attività.

### 3.4. Scenari di stress finanziario

Descrivere almeno uno scenario di stress, nel quale l'ente effettui una valutazione di fattibilità sull'efficace realizzazione delle opzioni di risanamento contenute nel piano.

Lo scenario deve focalizzarsi sulle principali vulnerabilità che assumono rilievo per l'ente (cfr. definizione di scenario alla Sottosezione 3.2.13).

Indicare ulteriori scenari di stress<sup>(4)</sup>, qualora ciò sia necessario alla luce del profilo di rischio dell'ente, per valutare l'efficacia delle opzioni di risanamento previste dal piano per riequilibrare la situazione patrimoniale e finanziaria.

## Parte 4

### PIANO DI COMUNICAZIONE

#### 4.1. Comunicazione interna

Elencare le azioni necessarie a garantire una comunicazione interna adeguata e tempestiva sulla situazione in cui versa l'ente (ad es. scambi di messaggi di posta elettronica, Q&A, riunioni generali) nei confronti:

- del personale;
- delle organizzazioni sindacali o di altri rappresentanti del personale.

#### 4.2. Comunicazione esterna

Elencare le azioni necessarie ad assicurare una comunicazione adeguata e tempestiva sulla situazione in cui versa l'ente nei confronti dell'Autorità di vigilanza.

L'indicazione delle azioni necessarie ad assicurare una comunicazione adeguata e tempestiva sulla situazione in cui versa l'ente nei confronti di altri *stakeholders* esterni è rimessa all'ente in considerazione delle proprie specificità.

## Parte 5

### AZIONI PREPARATORIE

Descrivere le misure necessarie a superare gli impedimenti all'efficace attuazione delle opzioni di risanamento.

<sup>(2)</sup> EBA GL on recovery plan indicators, Annex II (EBA/GL/2015/02).

<sup>(3)</sup> In particolare, alle SIM è rimessa la facoltà di individuare altri indicatori di risanamento relativi alla posizione di liquidità, in linea con il proprio modello di business e coerenti con le analisi formulate in sede ICAAP sul rischio di liquidità.

<sup>(4)</sup> Cfr. EBA GL on the range of scenarios to be used in recovery plans (EBA/GL/2014/06).